

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **652/1988** (ECLI:IT:COST:1988:652)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Camera di Consiglio del **16/12/1987**; Decisione del **09/06/1988**

Deposito del **16/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **22/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9164 9165**

Atti decisi:

N. 652

ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della regione Emilia-Romagna notificato il 15 maggio 1981, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 21 del registro 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66, dal titolo "Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970 n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile";

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio

Baldassarre;

Ritenuto che la regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione contro il citato d.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 chiedendo che siano dichiarate di propria esclusiva spettanza le attribuzioni costituzionalmente garantite dall'art. 117 Cost. in materia di protezione civile, in relazione all'art. 2 della legge 8 dicembre 1970 n. 996; agli artt. 22, 24, 70 e 88 del d.P.R. n. 616 del 1977; agli artt. 10 e 13 del d.P.R. n. 8 del 1972, nonché al punto 7 dell'art. 7 del suo Statuto, e conseguentemente annullati gli artt. 2, primo comma; 9, primo comma, punti 2 e 3, ed ultimo comma; 10, ultimo comma; 14, primo comma, punti 1 e 2; 20; 23; 25; 32, primo comma; 34, secondo comma; 37, primo comma; 41, ultimo comma; 54, primo comma; 55, primo comma e 56 del suddetto decreto presidenziale;

che il ricorso è stato notificato all'Avvocatura generale dello Stato e al Ministro per l'interno;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto il rigetto di tutti i motivi del ricorso;

Considerato che il ricorso, in quanto non notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri, va dichiarato manifestamente inammissibile a seguito dell'orientamento costante, e confermato di recente (sentenza n. 215 del 1988), di questa Corte, secondo il quale la notificazione del ricorso dev'essere diretta agli organi cui spetta la legittimazione ad agire o a contraddire, vale a dire, a seconda di chi sia il ricorrente, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della regione interessata;

Visti gli artt. 9 e 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso del Presidente della regione Emilia-Romagna contro il d.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 ("Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970 n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile"), in riferimento all'art. 117 Cost. in relazione all'art. 2 della legge 8 dicembre 1970 n. 996, agli artt. 22, 24, 70 e 88 del d.P.R. n. 616 del 1977, agli artt. 10 e 13 del d.P.R. n. 8 del 1972 e all'art. 7, punto 7 dello Statuto della regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.